



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

## CIRCOLARE N. 220/21

Roma, 22/10/2021

### Decreto Legge fiscale: le principali novità in materia fiscale

Roma 22 ottobre 2021 \_ Per utile informazione delle nostre associazioni, si riportano di seguito le principali novità in materia fiscale contenute nel Decreto Legge fiscale D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre e pertanto in vigore da oggi.

#### **Novità in materia di riscossione**

Per quanto riguarda le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) ha previsto che non si determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:

- a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- d) entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Dal momento che è assai probabile che un gran numero di contribuenti non sia riuscito ad onorare tali nuove scadenze, viene concessa una ulteriore possibilità per non decadere se si versa il dovuto entro il 30 novembre 2021. Si ritiene che il provvedimento possa sanare gli omessi versamenti richiesti dal Sostegni bis solo per i soggetti che hanno dimenticato di pagare, non certo per chi non ha potuto pagare, data la imminente scadenza.

Con riguardo alle cartelle notificate dal 1° settembre (data a partire dalla quale è ripresa l'attività dell'Agente della riscossione) al 31 dicembre 2021, vengono concessi 150 giorni (invece degli attuali 60) per effettuare il versamento; non saranno dovuti interessi di mora e l'agente della riscossione non potrà agire per il recupero del debito.

Infine, per le rateazioni in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero 8 marzo 2020 e più volte prorogata fino ad arrivare al 31 agosto 2021, il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi passa da 10 a 18 mesi, anche non consecutivi.

I debitori che alla data di entrata in vigore del decreto, sono decaduti da piani di rateizzazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi alla rateizzazione; il termine di pagamento tuttavia delle rate sospese ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021.

#### **Credito d'imposta ricerca e sviluppo**

E' prevista la possibilità di "ravvedersi" in caso di indebito utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il versamento spontaneo di quanto indebitamente compensato è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta sopra indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

Inoltre, possono sfruttare la sanatoria anche i soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

La procedura di versamento spontaneo del credito d'imposta indebitamente utilizzato si attiva mediante l'invio di apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.

L'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate dovrebbe essere riversato entro il 16 dicembre 2022 con la possibilità di rateizzare l'importo in tre rate (con interessi legali), di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.

### ***Patent box***

In base a quanto riportato nella bozza del decreto, si introdurrebbe una opzione per cinque periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile, valida anche ai fini IRAP, che permetterebbe una maggiore deducibilità di alcuni costi, per i soggetti che svolgono le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili.

Infatti, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti sopra indicati in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sono maggiorati del 90%.

Tuttavia i soggetti che esercitano l'opzione non possono fruire, per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo.